



**Comune di Sulzano
(Brescia)**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 25 /02/2025

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Sulzano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina le regole generali comuni applicabili a tutte le entrate tributarie dell'Ente e a quelle di natura patrimoniale relative al canone unico patrimoniale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i Decreti Legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere patrimoniale che tributario, e le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Regolamenti per singola entrata

1. Le regole relative alla gestione di ogni singola tipologia di entrata, patrimoniale e tributaria, possono essere disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art. 3 – Minimi riscuotibili

2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ad euro 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
3. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti patrimoniali e tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 4 - Contraddittorio preventivo

1. Il contraddittorio preventivo si applica, nei modi e nei termini di legge, a tutti i provvedimenti, in materia di entrate tributarie, autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario.
2. Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti privi di contenuto provvedimentale e gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione comunque denominati.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del comma 2, e sono perciò esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti di mera liquidazione di quanto risulta dalla dichiarazione presentata dal contribuente ovvero,

nell'assenza ex lege dell'obbligo dichiarativo, di quanto acquisito d'ufficio dal servizio competente nonché ogni altro atto, comunque denominato, che derivi dal semplice controllo formale di quanto dichiarato dal contribuente.

4. Il diritto al contraddittorio non sussiste, inoltre, per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Art. 5 - Avviso di Accertamento

1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 6 – Notifiche

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.
3. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 7 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 e dell'articolo 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali è stabilito in misura pari al tasso legale vigente da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 8 – Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune avviene nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art. 9 – Riscossione coattiva

1. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il

Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, procede con l'invio del sollecito di pagamento previsto dall'articolo 1 comma 795 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e al successivo avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. La riscossione forzata può essere alternativamente eseguita tramite:

- Il Comune di Sulzano

- Agenzia delle entrate – Riscossione

- I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

3. Il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 10 – Rimborsi

4. Il rimborso di tributo o di altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio, su richiesta del contribuente, dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
5. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
7. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
8. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento nonché, per i tributi soggetti ad autoliquidazione, dei relativi prospetti di calcolo dell'imposta regolarmente dovuta.
9. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
10. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 30,00 per anno.

Art. 11 – Compensazione

1. Le somme da rimborsare da parte del Comune a titolo di entrate tributarie possono, su richiesta del contribuente presentando apposita istanza, essere compensate con gli importi dovuti dallo stesso all'Ente a titolo di altre entrate di natura tributaria, anche se riferito a diversi anni d'imposta. L'ufficio, previa verifica dell'istanza di compensazione presentata, provvederà ad effettuare la riduzione del debito e alla comunicazione di avvenuta compensazione.
2. E' ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 del C.C. e s.m.i., nonché delle disposizioni di legge in materia. Inoltre, la compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge nonché dai singoli regolamenti comunali.
3. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune per il medesimo tributo o entrata patrimoniale, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
4. Qualora le somme a credito siano maggiori dell'importo del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
5. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.
7. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato accertamento esecutivo con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.
8. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

Art. 12 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile dell'entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
3. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili

- da euro 500,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - da euro 2.000,01 a euro 4.000,00 fino a diciotto rate mensili;
 - da euro 4.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.
4. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
 - Per le persone fisiche e ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'importo di euro 10.000,00
 - per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000;
 - per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerge un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.
 5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 6.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
 6. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

Art. 13 – Decadenza della dilazione del pagamento

1. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza possibilità di nuova rateazione, ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Art. 14 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

1. In ottemperanza all'art. 23 del D.lgs 472/97 e ss.mm.ii, qualora l'autore della violazione di qualsiasi natura o i soggetti obbligati in solido al pagamento vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento di tale credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione, di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.
2. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
3. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido e sono impugnabili avanti alla commissione

- tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.
5. La sospensione dei rimborsi può anche operare tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi.

Art. 15 – Concorso di violazioni, continuazione e recidiva

1. Si applica un'unica sanzione, congruamente elevata nell'ammontare, nei casi in cui il trasgressore:
 - a) con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi;
 - b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione;
 - c) commette violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la sanzione è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a_i, se le disposizioni violate ovvero le violazioni formali della medesima disposizione sono in numero di 2, riferite ad un singolo tributo, la sanzione da applicare per la violazione più grave è aumentata di un quarto;
 - a_{ii} se le disposizioni violate ovvero le violazioni formali nel numero di 2, rilevano ai fini di più tributi, la sanzione comminata è calcolata sulla sanzione più elevata come determinata al punto a_i, aumentata di un quinto;
 - b_i se le disposizioni violate ovvero le violazioni della medesima disposizione sono più di 2, riferite ad un singolo tributo, la sanzione applicabile per la violazione più grave è aumentata del doppio;
 - b_{ii} se le disposizioni violate ovvero le violazioni della medesima disposizione nel numero di cui al punto b_i, rilevano ai fini di più tributi, la sanzione applicabile è calcolata sulla sanzione più elevata, come determinata al punto b_i ulteriormente aumentata di un quinto;
 - c. se violazioni della stessa indole vengono commesse per due periodi di imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, aumentata della metà; la sanzione base è aumentata del 100% se i periodi di imposta sono pari a 3; la sanzione base è aumentata di 200% se i periodi di imposta sono più di 3.
3. La sanzione come determinata al punto 2 non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (cumulo materiale), che costituisce quindi il limite massimo dell'importo da irrogare.
4. Le sanzioni previste dai singoli regolamenti o dalle rispettive discipline normative, sono aumentate della metà quando lo stesso contribuente, nei 3 (tre) anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs. n. 472/1997, o in dipendenza di adesione all'accertamento.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997, sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
6. Il Funzionario responsabile del tributo può sempre graduare, anche in misura diversa, nel rispetto dei minimi e massimi edittali e di quanto previsto al punto 3 del presente articolo, l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 16 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, dal 1° gennaio 2025.